



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Sl



Firenze, 14 settembre 2021

Al Presidente del Consiglio regionale

Emendamenti alla PDL n. 47 “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP))”

Emendamento n. 1

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della pdl n. 47 è inserito il seguente:

“2 bis. Dopo il paragrafo 5 dell'allegato A) della l.r. 2/2019 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs 251/2007, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.”.

Conseguentemente, nel Preambolo:

- inserire nei Visto “Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.9 del 12 gennaio 2021”;

- inserire il seguente punto 3bis al Considerato:

“3 bis. Si rende altresì necessario prevedere, alla luce della sentenza n.9/2021 della Corte Costituzionale, che i cittadini richiedenti alloggio ERP debbano produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui nel caso in cui non

sia riuscito a produrla, dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine superi la data di scadenza del bando."

RELAZIONE

In conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale, si prevede che i cittadini richiedenti alloggio ERP debbano produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio.

MONTENAGNI

[Signature]

MEINI

[Signature]

E. TOZZI

[Signature]

M. LANA

[Signature]

LANA

[Signature]

BARTOLINI

[Signature]

CECCARELLI

[Signature]